

La Bottega Solidale Società Cooperativa Sociale a r.l.

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOCI LAVORATORI

TITOLO I

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del regolamento.

Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e dello statuto, di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

La cooperativa potrà liberamente instaurare rapporti di lavoro subordinato in confronto a soggetti che non rivestano la qualità di soci: fermo restando il rispetto dei principi mutualistici che ne caratterizzano la natura giuridica. Il regolamento in particolare definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

ARTICOLO 2 – Soci lavoratori.

Lo scopo mutualistico che i tutti i soci della cooperativa intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è altresì quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa nonché, attraverso la esecuzione dei rapporti di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. soci lavoratori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa, con il quale contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

ARTICOLO 3 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dello statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- autonomo;
- parasubordinato, o di collaborazione, non occasionale, anche coordinata e continuativa ex art. 2 comma 2 D.Lgs. 81/2015, comunque secondo le forme lavorative di collaborazione previste dalla legge e compatibili con lo status di socio lavoratore.

Tra il socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro prevista dall'ordinamento, purché compatibile con la posizione di socio. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.

La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione della effettiva modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, nel rispetto della legge.

ARTICOLO 4 - Individuazione del tipo di contratto.

L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e società cooperativa deve avvenire in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa, tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del tipo di professionalità posseduta dal socio, dal suo percorso professionale e della sua disponibilità;
- delle caratteristiche, modalità e organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare dell'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione;

- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa, nonché dell'organizzazione aziendale e produttiva della stessa.

Il rapporto di lavoro ulteriore al rapporto societario deve risultare da contratto scritto individuale, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari o utili ai fini della determinazione della disciplina della prestazione lavorativa, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dallo statuto, dal regolamento interno e, per il lavoro di tipo subordinato, dal CCNL di riferimento.

I soci sono tenuti a consegnare tutta la documentazione necessaria per la predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro. Il socio è altresì tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai propri dati o alle documentazioni presentate. Contestualmente all'instaurazione del rapporto lavorativo la cooperativa consegnerà al socio copia del presente regolamento e dello statuto (chiedendo firma per ricevuta) ai fini di una completa informazione della disciplina della sua prestazione lavorativa.

La risoluzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi tipologia esso sia instaurato, è causa di esclusione o recesso del socio, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 5 – Soci volontari

Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 delle legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono così distinguere:

- a) Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
- b) Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
- c) Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all'interno della struttura cooperativa.
- d) I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione.

La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- dati anagrafici, cittadinanza;
- il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- codice fiscale;

- titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
- settore in cui si desidera prestare la propria opera;
- giorni ed orari disponibili.

L'Organo amministrativo valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.

Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari già indicati nella domanda di ammissione dal socio volontario.

Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.

La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in cooperativa.

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

Ai soci volontari spetterà il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo gli importi e le modalità stabilite per la generalità dei soci: tali spese dovranno essere documentate.

La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e dal D.Lgs. n. 242/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antifortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l'uso specifico di strumenti o di attrezzi.

Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.

La stessa verrà deliberata dal consiglio di amministrazione dopo contestazione dell'addebito al socio.

Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della cooperativa)".

ARTICOLO 6 – Organizzazione aziendale

La struttura aziendale si articola in:

- a) servizio amministrativo – finanziario - tecnico;
- b) servizio organizzativo e gestionale;
- c) servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale, relazioni con i Soci, e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta di conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione dei piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione di nuovi servizi.

Al servizio di cui alla lettera c) fanno capo tutte le attività proprie e caratteristiche della cooperativa, quali:

- gestione delle attività educative, formative e di comunicazione della cooperativa;
- gestione dei progetti di solidarietà e autosviluppo;
- gestione dei punti vendita della cooperativa;
- gestione del magazzino e della logistica della cooperativa;
- gestione dell'attività commerciale della cooperativa.

TITOLO II

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

ARTICOLO 7 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato.

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione del prestatore, contestualmente o a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell'organo amministrativo.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo indeterminato, full time o parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, nonché nelle altre modalità e tipologie riconducibili al lavoro subordinato previste dall'ordinamento, purché compatibili con lo status di socio lavoratore.

Il contratto individuale di lavoro, o lettera di assunzione, deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, secondo la disciplina della relativa tipologia.

In presenza di più soci nelle condizioni di poter essere assunti, la cooperativa stipula il rapporto con colui o coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive a propria scelta.

ARTICOLO 8 - Modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato

La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità e

qualifica posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere, in rapporto alle possibilità di impiego in cooperativa. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità, secondo il principio della parità di trattamento. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste delle competenze e o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. Nell'esecuzione del rapporto di lavoro il socio è tenuto a rispettare le disposizioni, modalità, orari definiti dal contratto individuale e dalle altre fonti normative, oltre che definite specificamente con riguardo alle misure di prevenzione e protezione da adottare.

A seguito di riduzione o mancanza di lavoro, si può comunque verificare il caso di soci che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro, che possono esercitarla soltanto a orario ridotto o che non possono continuare ad esercitarla nello stesso luogo dove il socio inizialmente prestava l'attività lavorativa. In tali casi la cooperativa si potrà attivare al fine di proporre al socio soluzioni lavorative diverse sia rispetto alla tipologia di mansioni sia rispetto al luogo di lavoro sia rispetto alla tipologia di rapporto di lavoro.

I soci con rapporto di lavoro subordinato potranno prestare la propria attività lavorativa anche presso altri datori di lavoro, purché preventivamente ed espressamente autorizzati dall'organo amministrativo della cooperativa e sempre che tale loro attività non sia in contrasto con gli scopi e interessi della cooperativa.

ARTICOLO 9 – CCNL applicabile e trattamento economico.

La Legge 3 aprile 2001, n. 142 evidenzia le peculiarità dell'ulteriore rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa rispetto al lavoratore subordinato.

Pertanto nel rispetto di quanto previsto da detta fonte o da successive modifiche o integrazioni, salve le disposizioni inderogabili in materia di trattamento dei lavoratori subordinati, il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e non potrà essere inferiore al trattamento economico minimo previsto dal C.C.N.L. del Commercio e Servizi adottato dalla Cooperativa..

Ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro, fatti salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge inderogabili in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai

soci lavoratori si applicano le disposizioni del CCNL sopra richiamato, per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente regolamento.

Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa eventualmente attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dall'organo amministrativo a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

La retribuzione, dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sarà erogata, salvo cause di forza maggiore esplicitamente comunicate nel caso specifico a ciascun socio, secondo i tempi e modi previsti dal CCNL di riferimento.

ARTICOLO 10 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, l'organo amministrativo può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 11 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una grave e corposa carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale. Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione temporanea del trattamento economico, nei modi consentiti dalla legge, il quale non potrà essere comunque inferiore al 70% del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile, salvo diversa e motivata deliberazione dell'assemblea.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà possibile effettuare erogazione di ristorni, secondo quanto previsto dalla legge.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, l'organo amministrativo potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

TITOLO III

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDINATO

ARTICOLO 12 – Condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro non subordinato.

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione ed alla stipulazione dell'ulteriore contratto di lavoro il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano il conferimento dell'incarico di lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell'organo amministrativo. La durata del

rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio, laddove non previste nel contratto individuale di lavoro.

L'incarico sarà conferito in forma scritta.

ARTICOLO 13 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 3 aprile 2001, n. 142, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

In particolare per i soci di cui al precedente comma si applicano:

- le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile con i relativi effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- le norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e alla Legge 22 maggio 2017 n. 81 relative al lavoro autonomo e successive modifiche ed integrazioni, con i relativi effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- le disposizioni previste da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo, in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

Per i soci titolari di rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, di tipo non occasionale, si applicano:

- l'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile, e successive modifiche ed integrazioni, con i relativi effetti fiscali e previdenziali previsti dalla legge;
- tutte le altre disposizioni di legge che riguardano questo tipo di contratto di lavoro, compatibili con lo stato di socio lavoratore, anche se entrate in vigore successivamente all'emanazione del presente regolamento.

ARTICOLO 14 – Trattamento economico.

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dal contratto vigente, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

ARTICOLO 15 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

Nello svolgimento dell'incarico i soci con contratto di lavoro diverso da quello subordinato godono della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico – organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi sempre previa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 16 - Obblighi del socio.

I soci con contratto di lavoro diverso da quello subordinato possono prestare la loro opera anche presso altri committenti, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione all'organo amministrativo. Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura dell'organo amministrativo garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio o a terzi. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 17 - Revoca e scioglimento del rapporto.

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

TITOLO IV

NORME GENERALI SUI RAPPORTI DI LAVORO DEI SOCI

ARTICOLO 18 – Dati personali.

Il trattamento dei dati personali e degli eventuali dati sensibili ha luogo nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 19 – Partecipazione.

I rapporti tra la cooperativa e i soci sono ispirati alla parità di trattamento: è pertanto vietato qualsiasi trattamento discriminatorio nei confronti dei soci lavoratori, a prescindere dal rapporto di lavoro instaurato.

Tutti i soci sono tenuti ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa; essi sono inoltre tenuti a partecipare alle riunioni ed alle assemblee.

ARTICOLO 20 – Distribuzione del lavoro e obblighi lavorativi.

Ogni socio deve operare nel rispetto delle disposizioni che regolano il tipo di lavoro instaurato con la cooperativa.

Il socio titolare di rapporto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro o prestare la propria opera nelle modalità organizzative stabilite dalla Cooperativa e a rispettare gli orari di lavoro, rispettando le norme sul rapporto di lavoro previste-nel CCNL di riferimento.

Il lavoro degli altri soci avviene in base a quanto stabilito dal contratto individuale, in coordinamento con le strutture della cooperativa.

ARTICOLO 21 – Pagamento delle retribuzioni.

Le retribuzioni spettanti ai soci titolari di rapporto di lavoro subordinato sono effettuate secondo quanto previsto dal relativo C.C.N.L..

I compensi spettanti agli altri soci sono versati secondo quanto previsto dal relativo contratto individuale di lavoro.

ARTICOLO 22 – Assenze.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente la propria assenza da lavoro causata da motivi improvvisi e imprevedibili, dandone immediata comunicazione con le modalità stabilite dalla cooperativa.

ARTICOLO 23– Sicurezza sul luogo di lavoro.

I soci lavoratori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, secondo le direttive impartite dalla cooperativa in conformità alle norme di legge.

Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

In caso di infortunio occorso sul luogo di lavoro, il socio deve darne tempestiva notizia alla cooperativa, provvedendo a recapitare il relativo certificato medico nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre un giorno dalla sua emissione. La cooperativa provvederà secondo le norme di legge.

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 24 – Decorrenza degli effetti del regolamento.

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci in data 23 febbraio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entrerà in vigore dopo l'approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 25 – Modificazione del regolamento.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea dei soci, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

In sede di approvazione del presente regolamento l'assemblea dei soci delega l'organo amministrativo, conferendogli ampio mandato, la modifica di punti, articoli, titoli del presente documento, qualora vengano a modificarsi le condizioni normative e contrattuali alla base della presente stesura, limitatamente a quanto concerne l'adeguamento delle stesse. In ogni caso i soci dovranno essere tempestivamente informati delle modifiche apportate. Eventuali ulteriori modifiche, qui sopra non contemplate, saranno di competenza dell'assemblea.